



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI
DIREZIONE GENERALE COMMERCIO
DIREZIONE GENERALE AZIONE PER IL CLIMA
DIREZIONE GENERALE MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI
DIREZIONE GENERALE SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE
SERVIZIO STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

Bruxelles, 25 gennaio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLE LICENZE DI IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE PER TALUNE MERCI

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione dei portatori di interessi coinvolti in spedizioni di merci che sono, o che a partire dalla data del recesso potrebbero essere, soggette a licenze di importazione/esportazione, sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo^{4, 5}.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, a partire dalla data del recesso alle licenze di importazione/esportazione per le spedizioni di merci verso e da paesi terzi, Regno Unito compreso, si applicano le modalità illustrate qui di seguito.

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono tuttora in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Per quanto riguarda i movimenti di merci che alla data del recesso sono già iniziati o che terminano in quella data o successivamente, l'Unione si adopera per stabilire soluzioni nell'accordo di recesso, d'intesa con il Regno Unito. I principi fondamentali della posizione unionale relativa alle questioni doganali per un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en.

⁵ La presente nota non concerne le norme fondate sul trattato Euratom.

1. LICENZE DI IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE NECESSARIE A NORMA DEL DIRITTO DELL'UNIONE

Diversi comparti del diritto dell'Unione prevedono, per talune merci, un obbligo di autorizzazione/approvazione/notifica delle spedizioni da un paese terzo verso l'Unione europea o viceversa (qui di seguito "licenze di importazione/esportazione"). Nella maggior parte dei casi tali licenze non sono necessarie per le spedizioni infraunionali oppure le condizioni applicabili sono diverse. Di norma le licenze di importazione/esportazione sono rilasciate dalle autorità nazionali competenti e la conformità è accertata nell'ambito dei controlli doganali nell'Unione europea.

A decorrere dalla data del recesso, se l'importazione/esportazione della merce è subordinata a licenza a norma del diritto dell'Unione, le spedizioni dall'UE a 27 (cioè l'Unione europea senza il Regno Unito) verso il Regno Unito e viceversa richiederanno una licenza di importazione/esportazione.

2. LICENZE DI IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE RILASCIATE DAL REGNO UNITO IN BASE AL DIRITTO DELL'UNIONE IN QUANTO STATO MEMBRO DELL'UNIONE

Il diritto dell'Unione può ammettere che le licenze di importazione/esportazione siano rilasciate da uno Stato membro diverso da quello in cui le merci entrano nell'Unione europea o da quello da cui ne escono.

A decorrere dalla data del recesso le licenze di importazione/esportazione rilasciate dal Regno Unito in base al diritto dell'Unione, in quanto Stato membro dell'Unione, non saranno più valide per le spedizioni dai paesi terzi all'UE a 27 e viceversa.

3. MERCI INTERESSATE

Le licenze di importazione/esportazione esistono in una vasta gamma di settori e per un'ampia varietà di merci, fra cui:

- rifiuti⁶ (regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti⁷);
- talune sostanze chimiche pericolose⁸ (regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose⁹);
- sostanze che riducono lo strato di ozono¹⁰ (regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono¹¹);

⁶ Per ulteriori informazioni v. sito tematico: <http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm>.

⁷ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

⁸ Per ulteriori informazioni v. sito tematico: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/index_en.htm.

⁹ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

- mercurio e talune miscele di mercurio¹² (regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio¹³);
- precursori di droghe¹⁴ (regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi¹⁵);
- organismi geneticamente modificati¹⁶ (regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati¹⁷);
- esemplari di specie minacciate di estinzione¹⁸ (regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio¹⁹);
- beni culturali²⁰ (regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali²¹);
- diamanti grezzi²² (regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi²³);
- "beni a duplice uso"²⁴ (regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso²⁵);

¹⁰ Per ulteriori informazioni v. sito tematico: https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.

¹¹ GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

¹² Per ulteriori informazioni v. sito tematico: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_en.htm.

¹³ GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.

¹⁴ Per ulteriori informazioni v. sito tematico: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en.

¹⁵ GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

¹⁶ Per ulteriori informazioni v. sito tematico: https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/transboundary_en.

¹⁷ GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.

¹⁸ Per ulteriori informazioni v. sito tematico: http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.

¹⁹ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

²⁰ Per ulteriori informazioni v. sito tematico: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en.

²¹ GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.

²² Per ulteriori informazioni v. sito tematico: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/kimberley_process_en.htm.

²³ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

- armi da fuoco e munizioni²⁶ (regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni²⁷);
- tecnologia e materiale militari²⁸ (posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari²⁹);
- talune merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura³⁰ (regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti³¹).

Si suggerisce ai portatori di interessi di vagliare l'ipotesi di adottare le misure necessarie per prepararsi ad eventuali cambiamenti.

I citati siti web dei servizi della Commissione riportano informazioni generali sulle licenze di importazione/esportazione. Quando necessario, le pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea

Direzione generale Fiscalità e unione doganale

Direzione generale Ambiente

Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

Direzione generale Commercio

Direzione generale Azione per il clima

Direzione generale Migrazione e affari interni

Direzione generale Salute e sicurezza alimentare

²⁴ Per ulteriori informazioni v. sito tematico: <http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/>

²⁵ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

²⁶ Per ulteriori informazioni v. sito tematico: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en.

²⁷ GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1.

²⁸ L'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione serve di punto di riferimento per gli elenchi nazionali della tecnologia e del materiale militari degli Stati membri, ma non li sostituisce direttamente. La versione più recente dell'elenco dell'Unione è pubblicata nella GU C 97 del 28.3.2017, pag. 1.

²⁹ GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

³⁰ Per ulteriori informazioni v. sito tematico: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/anti-torture_measures_en.htm.

³¹ GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

